



## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la L.R. n. 29/1992 che detta le linee guida ed individua le aree tematiche specifiche entro le quali attuare interventi sul sistema educativo del territorio regionale, per il raggiungimento di obiettivi strategici che ogni anno sono definiti e articolati all'interno del Piano per il Diritto allo Studio;

**VISTO**, in particolare, l'art. 10, comma 1 della citata L.R., relativo al servizio di trasporto scolastico, il quale prevede l'obbligo da parte del Comune di residenza, di attuare, tra l'altro, il servizio in favore degli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30/03/1971 n. 118;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 2 della citata L.R., prevede la possibilità di corrispondere, in alternativa, rimborsi parziali o totali delle spese di viaggio;

**VISTA** la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Servizi Sociali e la Direzione Didattica di Fiuggi in merito alla richiesta di assistenza specialistica ed ausili per una alunna frequentante il plesso di Acuto;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 92 del 06/10/2015, con la quale si esprimeva l'indirizzo per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico per alunni portatori di handicap per l'A.S. 2015/2016;

**CONSIDERATO** che il Comune non dispone di mezzo adeguato per il trasporto disabili;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 10 comma 2 della citata L.R. e pertanto di corrispondere alla famiglia interessata un contributo economico nella misura di €. 250,00 mensili, fino all'eventuale individuazione di soluzione alternativa;

**AD UNANIMITÀ** di voti favorevoli legalmente espressi;

### DELIBERA

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti, al fine di corrispondere alla famiglia interessata al servizio di trasporto alunni disabili, un contributo economico nella misura di €. 250,00 mensili, fino all'eventuale individuazione di soluzione alternativa;
- 3) Di rendere, con separata votazione, all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del DLGS 267/2000.